

**CONVENZIONE QUADRO TRA LA CONFERENZA DI AGRARIA
E IL**

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

(Linee Guida per il trattamento di reciprocità delle attività di esami di stato e formazione professionale continua)

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI	
Prof. N.	1878/2014
Data Arrivo	03/07/2014
Presidente	<input type="checkbox"/>
Vice Presidente	<input type="checkbox"/>
Segretario	<input type="checkbox"/>


La **CONFERENZA DI AGRARIA** (di seguito CONFERENZA), con sede legale in Sassari presso il Dipartimento di Agraria dell'Università, rappresentata dal prof. Giuseppe Pulina, codice fiscale PLN GPP 56E271452C, nella sua qualità di Presidente pro-tempore, avente i poteri per il presente atto,

e

il **CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI** (di seguito CONSIGLIO NAZIONALE), codice fiscale n. 80247570585, con sede in ROMA, Via Po 22, rappresentato da Andrea Sisti, dottore agronomo, nella sua qualità di Presidente pro tempore, avente i poteri per il presente atto,

PREMESSO CHE

- il 16 ottobre 2009, il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi alimentari e la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Agraria, hanno già stipulato un analogo protocollo d'intesa;
- occorre favorire la reciproca conoscenza delle posizioni ufficiali sulle attività di interesse della professione di dottore agronomo e dottore forestale;
- occorre promuovere la conoscenza dell'offerta formativa degli Atenei ed in particolare dei Dipartimenti afferenti alla Conferenza Nazionale dei Presidi e dei Direttori di Agraria, dello sviluppo della professione e dei percorsi di formazione continua professionale nei confronti di tutte le parti interessate al loro operato (scuola, studenti, famiglie, laureati, professionisti, enti pubblici e privati, imprese);
- occorre promuovere il processo di accreditamento dei percorsi di formazione - aggiornamento professionale continua;
- occorre promuovere, nel rispetto delle rispettive competenze, ogni forma di collaborazione nell'intera rete nazionale dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali e della Conferenza Nazionale dei Presidi e dei Direttori di Agraria, al fine di stimolare e incrementare l'integrazione tra formazione superiore e ambiente professionale, di



valorizzare le conoscenze e le competenze proprie dei dottori agronomi e dei dottori forestali, di facilitare l'orientamento e la progettazione per la ricerca professionale e di agevolare ogni altra finalità prevista nel presente convenzione quadro;

- tenere conto del fatto che la CONFERENZA non ha alcun potere sulle autonomie dei singoli Atenei;
- l'Università intende favorire lo svolgimento di attività di ricerca e trasferimento dell'innovazione anche professionale e di formazione in collaborazione con enti esterni, al fine di sviluppare ricerche in comune e/o di completare la formazione dei propri studenti o dei propri ricercatori;
- il CONSIGLIO NAZIONALE intende promuovere lo svolgimento dell'attività formativa qualificata sia di ingresso alla professione sia per lo svolgimento dell'attività;

VISTO

- La Legge 3/76 e L. 152/92, che regola la professione di dottore agronomo e di dottore forestale;
- La Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il Decreto del MIUR del 3 novembre 1999, n.509, Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
- il Decreto del MIUR del 4 ottobre 2000, Settori scientifico-disciplinari;
- il Decreto del MIUR del 18 marzo 2005, modificazioni agli allegati B e D al D.M. 4 ottobre 2000, concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie;



- il D.M. del 22 ottobre 2004, n.270, Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- il D.M. 26 luglio 2007, n. 386, Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle Universita', dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale);
- il DM 9 luglio 2009, Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- il Regolamento della Formazione Professionale Continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali n. 3/2013 approvato dal CONSIGLIO NAZIONALE con delibera n. 380 del 20 ottobre 2013 e pubblicato sul Bollettino del Ministero di giustizia n. 22 del 30 novembre 2013;

CONSIDERATO CHE

- l'art.12, comma 3 e l'art.13, comma 3 del DPR 328/2001 disciplinano l'articolazione delle quattro prove degli esami di Stato per l'accesso alla professione rispettivamente di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale (sezione A dell'Albo) e di Agronomo e Forestale iunior, Biotecnologo agrario (sez.B ell'albo);
- che ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR 328/2001 è prevista l'esenzione di una prova scritta per i candidati che hanno conseguito un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le Università e gli Ordini o Collegi professionali;
- che le classi dei corsi di laurea specialistica istituite ai sensi del D.M. 3 novembre 1999, n.509 con D.M. 26 luglio 2007, sono state equiparate alle classi di laurea magistrale, istituite ai sensi del D.M. del 22 ottobre 2004, n.270 e dal D.m. 26 luglio 2007 n°386 ;
- l'art.7, comma 4 del d.p.r. n.137 del 7 agosto 2012 che recita che “ con apposite convenzioni stipulate tra i Consigli Nazionali e le Università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari.”;
- con delibera n. 398 del 20/12/2013 il CONSIGLIO NAZIONALE ha approvato l'elenco dei settori disciplinari professionali;



- con delibera n. 401 del 20/12/2013 il CONSIGLIO NAZIONALE ha istituito il Catalogo Nazionale della Formazione Continua Professionale;
- con delibera n. 397 del 20/12/2013 il CONSIGLIO NAZIONALE ha adottato i criteri per l'accreditamento delle agenzie formative per i dottori agronomi e dottori forestali;
- con delibera n. 114 del 09/04/2014 il CONSIGLIO NAZIONALE ha adottato le linee guida per l'applicazione del regolamento per la Formazione Professionale Continua.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TITOLO I - Definizioni Generali

ART. 1

Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.

La presente Convenzione Quadro definisce le linee guida nazionali per la sottoscrizione di specifiche convenzioni operative tra gli Atenei, il CONSIGLIO NAZIONALE e le Federazioni dei dottori agronomi e dottori forestali (e nel caso di presenza di un solo Ordine territoriale a livello regionale interverrà l'Ordine territoriale);

La Convenzione Quadro si compone di due parti:

- 1. Parte I - Esami di Stato per i consegimento del titolo abilitativo**
- 2. Parte II - Formazione professionale continua**

ART. 2

La CONFERENZA e il CONSIGLIO NAZIONALE si propongono di conseguire un più stretto collegamento tra le proprie attività istituzionali attuando collaborazioni in ambito scientifico, professionale e formativo.

ART. 3

Nell'ambito della presente convenzione potranno essere realizzate iniziative concordate riguardanti:

- la realizzazione di studi, dottorati di ricerca, trasferimento dell'innovazione e progetti sperimentali;
- la costituzione di gruppi operativi nell'ambito dei partenariati europei per l'innovazione;



- l'organizzazione di attività didattiche, formative e di aggiornamento professionale a favore degli iscritti agli Albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, inclusi corsi di laurea e master, convegni, seminari, corsi e iniziative culturali;
- l'organizzazione di attività didattiche e formative a favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea che consentono l'accesso all'esame di stato per la professione di dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale iunior e biotecnologo agrario.

ART. 4

Ai fini del monitoraggio e della corretta esecuzione della presente Convenzione, è istituita una Commissione Permanente costituita da sei componenti, di cui tre nominati dal CONSIGLIO NAZIONALE e tre nominati dalla CONFERENZA che dovrà riunirsi almeno una volta l'anno presso la sede del CONSIGLIO NAZIONALE.

La Commissione definirà entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione uno schema tipo di convenzione operativa per l'attuazione di quanto previsto dai seguenti artt. ~~7~~⁷ e ~~8~~⁸

ART. 5

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale coinvolto nelle iniziative in cui si articolerà la collaborazione e che sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.

TITOLO II – Parte I - Esami di Stato per il conseguimento del titolo abilitativo

ART. 6

Ai sensi del DPR 5 giugno 2001 n.328, art.5, comma 2 le Università, il CONSIGLIO NAZIONALE e le Federazioni regionali dei dottori agronomi e dei dottori forestali competenti per territorio ai fini dell'esenzione di una prova scritta dell'esame di stato potranno sottoscrivere atti esecutivi secondo i criteri stabiliti nel successivo art. 8;

ART. 7

Potranno essere esentati dalla prova scritta di cui all'art.13 comma 3 lettera b del DPR 328/01 coloro che hanno conseguito in titolo di studio, all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra Università ed Ordine, che dovrà rispettare i seguenti criteri:

- almeno il 60% dei CFU afferenti ai settori scientifico disciplinari corrispondenti ai settori disciplinari professionali - attività formativa caratterizzante;



- almeno 3 CFU afferenti ai settori disciplinari professionali - attività formativa metaprofessionale.

Per il riconoscimento dei corsi di laurea le Federazioni e gli Atenei potranno istituire apposite commissioni di valutazione dei corsi di laurea.

Titolo III – Parte II- Formazione professionale continua

ART. 8

Ai sensi dell'art.7 comma 4 del DPR n. 137 del 7 agosto 2012, nei successivi articoli verranno definiti i criteri per la stipula delle convenzioni tra il CONSIGLIO NAZIONALE e le Università, al fine del reciproco riconoscimento dei crediti formativi professionali e universitari

ART. 9

L'Università può riconoscere CFU, per il conseguimento di titoli di studio da essa rilasciati, agli eventi di formazione cui vengono attribuiti crediti formativi professionali (CFP) ai sensi degli artt. 3, 4 e 14 del Regolamento per la formazione professionale continua n. 3/2013 dei dottori agronomi e dei dottori forestali. In particolare potranno essere riconosciuti i crediti formativi professionali come CFU per attività di tirocinio a scelta dello studente, o come altre attività di tipo esperienziale, previa valutazione ed approvazione della struttura didattica competente.

Titolo IV - Disposizioni Finali

ART. 10

L'Università e il CONSIGLIO NAZIONALE si impegnano a dare ampia diffusione delle iniziative concordate tramite gli strumenti informativi a loro disposizione (siti web, riviste, notiziari, uffici stampa, ecc.).

ART. 11

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali che verranno acquisiti in relazione alla presente Convenzione quadro nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela e riservatezza dei dati personali predetti.

ART. 12

La presente convenzione ha la durata di anni 5 (cinque) a partire dalla data di sottoscrizione e si intenderà automaticamente rinnovata per un uguale periodo di tempo a meno di recesso di una delle parti da inviare all'altra con raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza.



ART. 13

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso e le spese relative saranno interamente a carico della parte che ne farà richiesta.

ART. 14

Le eventuali controversie saranno risolte dalla "Direzione generale affari civili e libere professioni" presso il Ministero della Giustizia – Ufficio III.

ART. 15

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni di legge.

La presente Convenzione non prevede alcun onere a carico delle parti.

ART. 16

Entro un anno dalla sottoscrizione della presente convenzione quadro dovranno essere riviste le convenzioni in essere stipulate ai sensi dell'art. 5 del DPR 328/2001. Le eventuali controversie saranno risolte dalla "Direzione generale affari civili e libere professioni" presso il Ministero della Giustizia – Ufficio III.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 3 luglio 2014

per la **CONFERENZA DI AGRARIA**

prof. Giuseppe Pulina

per il **CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI**

Andrea Sisti, dottore agronomo

